



COMUNE DI BARI

Ordinanza
2024/02716

2024/185/01157

Ripartizione Infrastrutture - Viabilità e Opere Pubbliche

Data Adozione: 07/08/2024

Altri Settori:

Estensore: Giulio Piero Binetti

**Sottoscrizione
Dirigente:** Apposto

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E DEROGHE AI DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE NEL CENTRO CITTADINO PER L'ESECUZIONE LAVORI DI RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO CITTÀ DI BARI IN AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 22/01/2021

RICHIEDENTE: IGP S.P.A. CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI STRADA 3 - PALAZZO B10 - 20057 ASSAGO

DITTE ESECUTRICI: CO.M.I. CONSORZIO MANAGEMENT IMPRESE, VIA DEL FOSSO DELL'OSA, 576 - 00132 – ROMA

PUBBLICITY, VIA TORRE DI MIZZO 9, 70126 BARI.

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigente	Data Sottoscrizione

Claudio Laricchia

APPOSTA IL 07/08/2024

Oggetto: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E DEROGHE AI DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE NEL CENTRO CITTADINO PER L'ESECUZIONE LAVORI DI RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO CITTÀ DI BARI IN AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 22/01/2021

Richiedente: IGP S.p.A. Centro Direzionale Milanofiori Strada 3 - Palazzo B10 - 20057 Assago

Ditte esecutrici: CO.M.I. CONSORZIO MANAGEMENT IMPRESE, Via Del Fosso Dell'Osa, 576 - 00132 – Roma

PUBBLICITY, Via Torre di Mizzo 9, 70126 BARI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- l'organigramma e il funzionigramma comunali sono stati approvati con delibera di Giunta Comunale n. 145 del 25 marzo 2013, così come modificato ed integrato con Delibere di Giunta Comunale n. 847 del 30.12.2014, n. 287 del 27.04.2015, n. 314 del 7.5.2015, n. 887/2015, n. 12/2016, n.115/2016, n. 706/2016, n. 733/2016, n. 226/2018, n. 224/2022 e n. 519/2023;
- con Delibera della Giunta comunale n. 97 del 22 febbraio 2024, si dispone la parziale modifica della macrostruttura del Comune di Bari, con cui adegua l'organizzazione di alcuni uffici e servizi dell'Amministrazione civica; si provvede fra l'altro alla nuova articolazione della strutturazione della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, attribuendo al direttore della Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche Ing. Claudio Laricchia il controllo e regolamentazione del traffico e dei parcheggi ed elaborazione degli atti tecnici ed amministrativi per la relativa regolazione (ordinanze di disciplina del traffico);
- che con Provvedimento Sindacale n.25/2023 del 24/05/2023 è stato conferito all'Ing. Claudio LARICCHIA l'incarico di Direttore della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche a decorrere dal 1° Giugno 2023 per la durata di anni tre;

VERIFICATO che

- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente;
- in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione, dichiara l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse e pertanto l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1 della Legge 190/2012;
- il sottoscritto Responsabile del procedimento attesta che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie;

VISTA

- le Delibere di Giunta Comunale n. 603 del 04.12.2020 e n. 40 del 22.01.2021 relative al regime transitorio di cui all'art. 48 del regolamento sulla pubblicità approvato con n. 114 del 1.12.2017 e di cui alla n. 42 del 28.1.2020 ed alla rimozione degli impianti pubblicitari su suolo pubblico Città di Bari;
- la comunicazione pervenuta dalla società IGP S.p.A. Centro Direzionale Milanofiori Strada 3 - Palazzo B10 - 20057 Assago, per conto delle due società CO.M.I. CONSORZIO MANAGEMENT IMPRESE, Via Del Fosso Dell'Osa, 576 - 00132 - Roma e PUBBLICITY, Via Torre di Mizzo 9, 70126 Bari del 02.08.2024;

CONSIDERATO

- Necessario predisporre, per la corretta esecuzione dei lavori in presenza di traffico, ai fini della sicurezza stradale, un provvedimento che disponga, per il tempo strettamente necessario:
 - o la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
 - o obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente o temporaneo per ciascuna strada o tratti di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- Che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera a) del D.lgs. 285/92, nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza, adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6, comma 4, lettera a) del D.lgs. 285/92, ovvero disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli o di utenti per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- Che per l'esecuzione in sicurezza e secondo le regole dell'arte delle lavorazioni relative alla manutenzione stradale potrebbe essere necessario, a seconda dei casi:
 - o Istituire il divieto di fermata sui tratti di strada interessati dai lavori, in quanto si stabilisce che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale.
 - o Istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, come stabilito dall'art. 42, comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), qualora la presenza di lavori e del cantiere mobile - su strade percorribili secondo entrambi i sensi di marcia - determini un restringimento della carreggiata inferiore in larghezza a 5,60 metri;
 - o Istituire il divieto di transito sulla semicarreggiata impegnata dai lavori e dal cantiere mobile, su strade percorribili a senso unico di marcia, aventi la larghezza della carreggiata superiore a 6,00 metri
 - o Istituire il divieto di transito su strade percorribili a senso unico di marcia aventi la larghezza della carreggiata uguale o inferiore a 6,00 metri, del tutto impegnate dai lavori e dal cantiere mobile;
 - o Istituire il divieto di transito su strade percorribili a senso unico di marcia, aventi la larghezza della carreggiata superiore a 6,00 metri, laddove la complessità dell'intervento, ovvero l'urgenza dell'esecuzione dei lavori, lo richieda per la tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, come accertato o stabilito dall'Ente proprietario della Strada;

VISTI:

- il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - nuovo Codice della Strada e, in particolare, gli articoli numeri 5, comma 3, 6, 7 e 37, comma 3;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Accertata la competenza dirigenziale;

ORDINA

1. Sono istituiti i seguenti provvedimenti di circolazione stradale temporanei, validi dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino al giorno 28 febbraio 2025, durante l'intero arco della giornata, al fine dell'esecuzione dei lavori di rimozione degli impianti pubblicitari su suolo pubblico Città di Bari, sulle vie interessate dai lavori:
 - 1.1. Divieto di fermata sui tratti di strada interessati dai lavori, lungo un margine o entrambi i margini della carreggiata;
 - 1.2. Transitò a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi dall'art. 42, comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, qualora la presenza dei lavori e del cantiere mobile - su strade percorribili secondo entrambi i sensi di marcia - determini un restringimento della carreggiata inferiore in larghezza a 5,60 metri. In tal caso occorrerà regolare il passaggio dei veicoli nel tempo ai sensi del comma 3 dell'articolo 42;
 - 1.3. Divieto di transito sulla semicarreggiata impegnata dai lavori e dal cantiere mobile su strade percorribili a senso unico di marcia, aventi larghezza della carreggiata superiore a 6,00 metri;
 - 1.4. Divieto di transito su strade percorribili a senso unico di marcia aventi larghezza della carreggiata uguale o inferiore a 6,00 metri, del tutto impegnate dai lavori e dal cantiere mobile.
 - 1.5. Istituire il divieto di transito su strade percorribili a senso unico di marcia, aventi la larghezza della carreggiata superiore a 6,00 metri, laddove la complessità dell'intervento, ovvero l'urgenza dell'esecuzione dei lavori, lo richieda per la tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, come accertato o stabilito dall'Ente proprietario della Strada.
2. Il veicolo lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate di questo Ente proprietario delle strade al punto 1.1. della presente ordinanza dovrà essere rimosso ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285
3. Sui tratti stradali in cui si darà esecuzione temporanea alla presente ordinanza, in deroga ai punti 1.1 del presente disposto, i veicoli al servizio dell'impresa appaltatrice, potranno sostare per il tempo strettamente necessario alle attività connesse ai lavori rimozione degli impianti pubblicitari su suolo pubblico Città di Bari;
4. Autorizzazione temporanea al transito e alla sosta in aree pedonali;
5. Autorizzazione temporanea al transito dei mezzi superiori ai 35 q.li, in deroga all'ordinanza sindacale n. 2322 del 20.3.1991;
6. La presente ordinanza dirigenziale avrà efficacia con l'installazione della segnaletica stradale temporanea mobile;
7. Tutti i provvedimenti in contrasto con la presente sono momentaneamente e provvisoriamente sospesi e divengono nuovamente efficaci all'esaurimento dei termini previsti dal presente disposto;

DISPONE

1. L'Amministrazione, Ente proprietario della strada, come stabilito dal contratto e dai suoi documenti contrattuali, può avendone la facoltà, disporre all'impresa appaltatrice l'esecuzione d'interventi su tutto il territorio comunale. In tale evenienza sono validi e applicabili su tutta la rete stradale i provvedimenti di limitazione alla circolazione previsti al punto 1.
2. L'impresa appaltatrice ha la facoltà, in concordanza con la direzione lavori e in relazione al cronoprogramma definito, di stabilire la validità dei divieti e delle prescrizioni temporanee di cui ai punti precedenti, riportandola sul pannello integrativo, Modello II 3 Art. 83 (Validità).
3. Ai sensi dell'Art. 30, co. 7 del DPR 495/92, per far fronte a situazioni di emergenza segnalate dalla Polizia Locale o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza che pregiudichino la sicurezza stradale le misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario responsabile della Polizia Locale. L'adozione delle misure per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore, saranno ratificate con l'esecuzione della presente ordinanza; se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine è di settantadue ore;

4. L'interdizione alla circolazione veicolare dovrà sempre essere concordata con la Ripartizione IVOP, al fine di accertare la necessità inderogabile di tale occorrenza e di organizzare gli itinerari alternativi e il necessario piano di segnalamento di deviazione temporaneo, il cui allestimento sarà a carico dell'impresa esecutrice;

5. Le ditte CO.M.I. CONSORZIO MANAGEMENT IMPRESE, Via Del Fosso Dell'Osa, 576 - 00132 – Roma e PUBBLICITY, Via Torre di Mizzo 9, 70126 Bari hanno l'obbligo di:

- Installare, in esecuzione alla presente ordinanza dirigenziale, la segnaletica stradale mobile, debitamente zavorrata per renderla stabile e non facilmente rimovibile, come prevista e descritta dalla parte dispositiva, non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori per rendere noto all'utenza il provvedimento prescrittivo (N.C.d.S. Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.92 Art.6 (a) co. 4 lett. f).
- Installare e mantenere a proprie spese la segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dagli artt. 21 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e dagli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del N.C.d.S
- Comunicare al Comando di Polizia Locale la data di apposizione della segnaletica provvisoria, a mezzo messaggio di posta elettronica (all'indirizzo salaoperativa@comune.bari.it) utilizzando il modulo allegato alla presente ordinanza, per rendere certo il momento in cui si è provveduto alla dislocazione dei segnali, ai fini di una corretta azione di vigilanza e sanzionatoria delle violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi del Codice della Strada.
- Segnalare l'ingombro dell'area di cantiere ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e 31,32,33,34,35,36,37, 38 D.P.R. n° 495/1992, aggiornato con DPR n° 610/1996 nonché del D.M. 10 luglio 2001 – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Fare in modo che il sistema di segnalamento temporaneo, sia installato in modo che ogni segnale sia coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, corrispondano stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto fra di loro. A tal fine i segnali permanenti devono essere oscurati se in contrasto con quelli temporanei (art. 30 comma 5 del DPR 495/92);
- Non rimuovere o modificare la segnaletica di proprietà dell'Amministrazione per adattarla alle esigenze dei lavori o per eseguire il disposto della presente ordinanza, ma potrà provvedere opportunamente ad oscurarla con dispositivi appropriati e omologati, in modo da evitare che si crei insicurezza e incertezza rispetto alla lettura del messaggio della segnaletica temporanea di cantiere;
- Ad ultimazione lavori la segnaletica temporanea dovrà essere immediatamente rimossa, e con assoluta tempestività ripristinata la visibilità della segnaletica permanente, ove oscurata;
- Provvedere, nei tratti stradali interessati da transito a senso unico alternato, a regolare il passaggio dei veicoli secondo quanto previsto dall'Art. 21 del Codice e dall'Art. 42 del Regolamento, applicando i movieri in numero idoneo rispetto alla lunghezza del tratto interessato dal senso unico alternato o alla visibilità reciproca tra le due estremità della strettoia stessa. I movieri dovranno collocarsi senza soluzione di continuità durante i lavori, a monte di entrambe le testate del tratto stradale interessato dal cantiere stradale individuato come dal disposto. Il funzionamento di tale sistema di segnalamento manuale dovrà essere espletato con buon coordinamento fra i movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta, realizzata così come previsto dalla fig. II 403 art. 42;
- Rimuovere dalla sede stradale materiale incoerente e/o volatile dopo l'intervento per evitare di rendere il piano viabile sdruciolevole;

- Realizzare le opere atte a garantire la sicurezza della circolazione pedonale in prossimità del cantiere ai sensi e per gli effetti dell' art. 21 del Codice della Strada e 40 del Regolamento di Attuazione e successive modifiche, qualora il cantiere impedisca e/o limiti il normale transito ai pedoni, con particolare attenzione ai disabili deambulanti con ausili ortopedici;
 - Nel caso l'impresa per motivi non ad essa imputabili o per condizioni metereologiche avverse non possa completare il ripristino degli asfalti o dei marciapiedi, differendone il compimento del lavoro al giorno successivo o successivi, dovrà apporre barriere e quant'altro previsto dalle norme vigenti per garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare in prossimità dell'area interdetta. In tal caso sarà anche necessario installare segnaletica di avvicinamento, di posizionamento e di fine prescrizione come previsto per i cantieri fissi su strada dal DM 10 luglio 2001 – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
 - Consentire lo stazionamento e il transito dei mezzi al servizio della forza pubblica e di soccorso pubblico e privato all'interno dell'area cantierizzata a richiesta degli agenti del traffico, liberando tempestivamente la stessa da qualsiasi ingombro;
 - Fare salve le concessioni di passo carrabile eventualmente presenti in loco, che non potranno essere in alcun modo ed in alcun momento occupate e/o ingombrate.
 - Evitare ogni altra circostanza di qualsiasi natura, al fine che sia eluso ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
6. Le imprese CO.M.I. CONSORZIO MANAGEMENT IMPRESE, Via Del Fosso Dell'Osa, 576 - 00132 – Roma e PUBBLICITY, Via Torre di Mizzo 9, 70126 Bari saranno responsabili di ogni danno a persone e/o cose derivante dai divieti e/o prescrizioni di cui sopra o da difetto di segnaletica, sollevando il Comune di Bari ed i suoi funzionari da ogni responsabilità in merito.
 7. La Polizia Municipale e gli agenti della forza di polizia di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, durante l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati della verifica della corretta esecuzione del presente provvedimento da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e della vigilanza sull'osservanza del disposto ordinatorio da parte di tutti.
 8. A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7, comma 14 e la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lettera d, del Codice della Strada (D. Lgs. del 30 aprile 1992, n°285).
 9. A norma dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 al TAR Puglia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
 10. Chiunque vi abbia interesse può proporre al Dirigente della Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.
 11. In osservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2011, adottato ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente ordinanza, trattandosi di un provvedimento concernente procedure ad evidenza pubblica, sarà pubblicata nel sito informatico del comune di Bari.
 12. La presente ordinanza potrà essere revocata o sospesa a giudizio insindacabile del comune di Bari, per diverso interesse dell'Amministrazione sopraggiunto successivamente all'emissione della stessa o per inosservanza dell'impresa, anche parziale, delle prescrizioni previste e alle norme vigenti in materia di circolazione stradale.

13. I dipendenti dell'impresa esecutrice, durante i lavori, dovranno essere sempre forniti di copia del presente provvedimento, affinché sia esibito a richiesta degli organi di polizia, durante l'espletamento di servizi di polizia stradale;
14. La presente ordinanza dirigenziale sarà inviata e resa nota ai seguenti uffici e utenti per opportuna conoscenza e per gli adempimenti dei compiti agli stessi attribuiti:
 - a. Comando di Polizia Municipale, Polizia di Stato - Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza;
 - b. Alla IGP S.p.A. Centro Direzionale Milanofiori Strada 3 - Palazzo B10 - 20057 Assago
 - c. Ai Municipi 1-2-3-4-5 e all'U.R.P.;
 - d. All'A.M.I.U. e all'A.M.T.A.B.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Il Direttore della Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche

Ing. Claudio Laricchia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 07/08/2024 ed è divenuta esecutiva in data 07/08/2024.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>